



APERTURA DI CREDITO

Foglio Informativo n. **8**

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' UN'APERTURA DI CREDITO

E' un'operazione con cui la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SGUENTI CIRCOSTANZE:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'ISC

Capitale	Euro 5.000,00
Tasso	11,50%
Interessi trimestrali	Euro 143,75
Spese fido (euro 70,00 su base annua)	Euro 17,26
CAF (commissione affidamento) trimestrale 0,5%	Euro 25,00
ISC	14,20%

Nel precedente esempio l'ISC è stato calcolato prendendo in considerazione un affidamento di euro 5.000,00 utilizzato per l'intero dal momento della conclusione del contratto e per la durata di **3 mesi**.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE UN'APERTURA DI CREDITO

TASSI Tasso annuo debitore entro il limite dell'affidamento accordato:	11,50%
C.A.F. commissione (trimestrale) sull'affidamento per i conti affidati che viene applicata in misura proporzionale al periodo in cui la somma affidata è disponibile, nonché alla stessa somma indipendentemente dall'utilizzo. Per eventuali sconfinamenti è prevista una ulteriore commissione giornaliera di 2 euro per ogni 1000 euro o frazione di saldo extra fido con un max di euro 150 a trimestre	0,5%
Capitalizzazione	Trimestrale
calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile (365/365, se bisestile 366/366) onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di € 1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito: Esempio: 13,50 x 1.000 x 1 : 36.500 = 0,370	
Spese di liquidazione	€ 51,65
Spese di istruttoria -per affidamenti fino a € 5.164 -per affidamenti fino a € 25.822 -per affidamenti fino a € 51.645 -per affidamenti fino a € 154.937 -per affidamenti fino a € 516.456 - oltre € 516.456	€ 70,00 € 100,00 € 130,00 € 210,00 € 210,00 € 300,00
Spese tenuta fido (annuali) -per affidamenti fino a € 5.164 -per affidamenti fino a € 25.822 -per affidamenti fino a € 51.645 -per affidamenti fino a € 154.937 -per affidamenti fino a € 516.456 - oltre € 516.456	€ 70,00 € 100,00 € 130,00 € 210,00 € 210,00 € 300,00
Commissione per ogni documento di sintesi relativo ad informativa periodica	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione generalizzata delle condizioni	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00
Recupero spese telefoniche	Max € 5,00

Principali clausole contrattuali

REGOLAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Recesso.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.

Analoga facoltà di recesso ha il Correntista, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca, in caso di recesso della medesima, sarà dato al correntista un preavviso non inferiore a un giorno, salvo il caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. (decadenza dal termine) o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, o di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, soltanto qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile dalla Banca nei confronti del Correntista che sia consumatore soltanto per giusta causa. E' in ogni caso considerata giusta causa di recesso il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 1186 cod. civ. o di uno degli eventi sopra descritti. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. In caso di recesso da parte della Banca, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento di eventuali assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di pagamento.

Recesso, compensazione e pagamento assegni.

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In tal caso, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.

Le disposizioni del contratto di conto corrente, relative alla compensazione e al pagamento degli assegni (vedi sotto), si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche, qualora comportino una variazione in senso sfavorevole al Cliente, saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dall' art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del citato Decreto Legislativo, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, le condizioni economiche e contrattuali potranno essere modificate solamente in presenza di giustificato motivo.

Compensazione e pagamento degli assegni.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui , per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi sopra previsti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni sopra previste si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SU CREDITI

Anticipi su effetti cambiari.

Quando gli anticipi riguardino crediti rappresentati da effetti cambiari, per il recupero delle somme anticipate, la Banca potrà esperire tanto le azioni cambiarie, quanto quelle causali del rapporto sottostante di finanziamento. In questa seconda ipotesi, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà di agire sulla base delle proprie risultanze contabili, anche senza l'osservanza delle formalità di offerta e deposito dei titoli, in deroga all'art. 66 della Legge cambiaria, con rinuncia da parte del cliente a qualsiasi eccezione al riguardo.

Recesso.

La Banca ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal rapporto nascente dal finanziamento, anche senza preavviso, con comunicazione al domicilio del cliente, ovvero di ridurre l'importo dell'affidamento concesso. In tali casi la Banca avrà diritto di esigere immediatamente, o nel termine che fisserà a suo insindacabile giudizio, la restituzione delle somme anticipate, con gli interessi, le spese e gli accessori tutti, senza attendere la scadenza o l'esito dei crediti in relazione ai quali il finanziamento è stato accordato, quantunque abbiano formato oggetto di cessione in suo favore.

Legge applicabile e Foro competente.

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sui conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso debitore:	Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Commissione massimo scoperto:	Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del trimestre per utilizzi entro i limiti del fido concesso
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori. n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori
Spese di Istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido